

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Nuova zona franca urbana Emilia Romagna: novità in sede di conversione in legge del DL Enti Locali**

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **è stato recentemente convertito in legge, l'art. 12 del DL 19.6.2015 n. 78 – già in vigore dallo scorso 20.6.2015 - che ha istituito una zona franca urbana (ZFU) in Emilia Romagna**, in relazione ai **territori colpiti dall'alluvione del 17.1.2014** (di cui al DL 4/2014 conv. L. 50/2014) e nei **Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012** (di cui al DL 74/2012 conv. L. 122/2012), **con zone rosse nei centri storici**. In sede di conversione in legge, però sono state apportate significative novità. In particolare: *i*) è stata **allargata la platea dei Comuni interessati** (sono stati inclusi i comuni di Carpi, Cento, Mirabello, e Reggiolo); *ii*) **sono stati introdotti i settori di attività che possono beneficiare delle agevolazioni** (codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96). In particolare, per **le mini-imprese di queste aree** (che **devono avere un reddito lordo, nel 2014, inferiore a 80.000,00 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5 unità**) viene prevista: *i*) **l'esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza**, per ciascun periodo di imposta, **dell'importo di 100.000,00 euro** del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU; *ii*) **l'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta**, riferito al **valore della produzione netta**; *iii*) **l'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica**. Le esenzioni di cui trattasi **sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta 2015 e 2016**. Tuttavia, sebbene l'art. 12 del DL 78/2015 non lo preveda espressamente, per fruire dei benefici di cui si è detto, i **soggetti in possesso dei requisiti dovranno presentare al**

**Ministero dello Sviluppo Economico un'apposita istanza, il cui modello dovrà essere adottato dallo stesso Ministero, unitamente alle indicazioni circa le modalità ed i termini di presentazione.**

## **Premessa**

L'art. 12 del DL 19.6.2015 n. 78 (DL ENTI LOCALI), **entrato in vigore il 20.6.2015 ha istituito una zona franca urbana (ZFU) in Emilia Romagna**, in relazione ai **territori colpiti dall'alluvione del 17.1.2014** (di cui al DL 4/2014 conv. L. 50/2014) e nei **Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29.5.2012** (di cui al DL 74/2012 conv. L. 122/2012), **con zone rosse nei centri storici.**

## **OSSERVA**

**In sede di conversione in legge del D.L. Enti locali**, la normativa recata dal citato **art. 12 è stata completamente riscritta.** Le novità sono diverse:

- è stata **allargata la platea dei Comuni interessati;**
- stati **introdotti i settori di attività che possono beneficiare delle agevolazioni;**

## **Comuni inclusi nel perimetro della ZTU**

Più precisamente, **la perimetrazione della "nuova zona franca urbana" è la seguente:**

<b>DELIMITAZIONE DELLA ZONA FRANCA</b>	
<b>Comuni</b>	Bastiglia
	Bomporto
	Camposanto
	Medolla
	San Prospero
	San Felice sul Panaro
	Finale Emilia
	Comune di Modena limitatamente alle frazioni di La Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto
<b>I centri storici dei Comuni con</b>	Cavezzo,
	Concordia sulla Secchia
	Mirandola
	Novi di Modena
	San Possidonio
	Crevalcore

<b>zone rosse</b>	Poggio Renatico
	Sant'Agostino
	Carpi*
	Cento;*
	Mirabello*
	Reggiolo*
 <b>* <u>comuni inseriti in sede di conversione in legge del DL ENTI LOCALI.</u></b>	

### OSSERVA

Per espressa previsione normativa, è previsto che, **per l'attuazione della disciplina** di cui trattasi, **si applicano**, in quanto compatibili, **le disposizioni di cui al DM 10.4.2013**, recante "Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza»".

### Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del trattamento di favore, **le imprese localizzate nella ZFU con le seguenti caratteristiche:**

- devono **essere micro imprese**, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6.5.2003 n. 2003/361/CE e del DM 18.4.2005, e avere un reddito lordo nel 2014 **inferiore a 80.000,00 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;**

Tipologia	Occupati	Fatturato (Milioni di euro)
<b>Micro impresa</b>	<b>&lt; o = 5</b>	<b>80.000</b>



- **appartenere ai seguenti settori di attività**, come individuati dai **seguenti codici ATECO 2007.**

CODICE ATECO	DESCRIZIONE
<b>45</b>	Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le

	agenzie di compravendita)
<b>47</b>	Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli)
<b>55</b>	Alloggio
<b>56</b>	Attività dei servizi e di ristorazione
<b>79</b>	Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse
<b>93</b>	Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
<b>95</b>	Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
<b>96</b>	Altre attività di servizi per la persona

- devono essere **già costituite alla data di presentazione dell'istanza**, purché la data di costituzione dell'impresa **non sia successiva al 31 dicembre 2014**;
- devono svolgere **la propria attività all'interno della zona franca**;
- devono **essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili e, quindi, non devono essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali** (concordato preventivo, concordato fallimentare, fallimento, amministrazione controllata delle grandi imprese in crisi).

In particolare, **tali micro imprese devono:**

- avere **la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca**;

#### **OSSERVA**

Sul punto, mutuando quanto previsto dal citato DM 10.4.2013, per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa, produttiva o qualsiasi altra sede secondaria o unità locale dell'impresa, così come risultante dal certificato camerale.

**Per le imprese che svolgono attività non sedentaria è, inoltre, richiesto che:**

- ✓ **presso il predetto ufficio o locale sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore lavorative; ovvero**
- ✓ **almeno il 25% del volume di affari dell'impresa sia realizzato da operazioni effettuate all'interno del territorio della ZFU.**

- rispettare i **limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis"** (regolamenti della Commissione europea 18.12.2013 n. 1407 e 1408);

#### **OSSERVA**

Brevemente, si rammenta che **il regolamento "n. 1407/2013 sostituisce il precedente**

**regolamento (CE) n. 1998/2006** rivedendo alcune condizioni in esso previste. Il **regolamento in parola** – oltre a chiarire i criteri per stabilire quando due o più imprese all'interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate "impresa unica" – **conferma il massimale di 200mila euro** (100mila euro nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) **per gli aiuti che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro**. Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione:

- ✓ delle **imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura**;
- ✓ della **produzione primaria dei prodotti agricoli**;
- ✓ delle **imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli**, limitatamente ad alcune fattispecie;
- ✓ degli **aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri o direttamente collegati ai quantitativi esportati**;
- ✓ degli **aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione**

Si ritiene, altresì, che, analogamente a quanto prescritto nel contesto del citato DM 10.04.2013, **non possano essere ammesse all'agevolazione** le "*imprese in difficoltà*" ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

A tal fine, si **considera impresa in difficoltà l'impresa che:**

- a) **se si tratta di una società a responsabilità illimitata**, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero
- b) **se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata** per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero
- c) **indipendentemente dal tipo di società**, le imprese per cui ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

### **Agevolazioni (Nessuna novità in sede di conversione)**

**Per le suddette imprese**, localizzate nelle zone franche, **sono previste**, per il periodo d'imposta **in corso al 20.6.2015** e per quello successivo (**anni 2015 e 2016, per i soggetti "solari"**):

- **l'esenzione dalle imposte sui redditi del reddito** derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU **fino a concorrenza**, per ciascun periodo di imposta, **dell'importo di 100.000,00 euro** del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;
- **l'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta** derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- **l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca**, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

Il dubbio



Per imposte municipali proprie, **gravanti sugli immobili, sono da intendersi l'IMU e la TASI?** Nella illustrazione dello schema del decreto (atto Senato 1977) si parla solamente di IMU. Però se il legislatore avesse voluto limitare l'ambito applicativo dell'agevolazione alla sola **IMU non avrebbe utilizzato le parole "imposte municipali proprie", ma solamente la parola IMU.**

#### OSSERVA

Ad ogni modo, relativamente all'**IMU, dato che il termine per il versamento della prima rata per il 2015 è scaduto lo scorso 16 giugno**, i soggetti che hanno diritto all'esenzione **dovranno chiedere il rimborso di quanto versato.**

#### Fondi disponibili

Per l'attuazione dei benefici innanzi visti **è previsto un finanziamento 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.** Non si tratta di nuovi stanziamenti in quanto sono attinti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 di cui all'art. 22-bis, D.L. n. 66/2014. **Questa autorizzazione di spesa costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.**



I **Comuni di Cento e Carpi** possono accedere ad una **quota massima del 10% delle risorse stanziare per ogni annualità.**

#### Decorrenza

Come appena detto, le esenzioni **sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta 2015 e 2016.** Tuttavia, sebbene l'art. 12 del DL 78/2015 non lo preveda espressamente, per fruire dei benefici di cui si è detto, i **soggetti in possesso dei requisiti dovranno presentare al Ministero**

**dello Sviluppo Economico un'apposita istanza, il cui modello dovrà essere adottato dallo stesso Ministero, unitamente alle indicazioni circa le modalità ed i termini di presentazione.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**